

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 1980 RELATIVA AI VALORI LIMITE E AI VALORI GUIDA DI QUALITA DELL'ARIA PER L'ANIDRIDE SOLFOROSA E LE PARTICELLE IN SOSPENSIONE

(80/779/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 30/08/1980 pag. 0030 - 0048

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 100 E 235,
VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE,
VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO (1),
VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (2),
CONSIDERANDO CHE I PROGRAMMI D'AZIONE DELLE COMUNITA EUROPEE IN MATERIA DI AMBIENTE DEL 1973 (3) E DEL 1977 (4) PREVEDONO UN'AZIONE PRIORITARIA NEI CONFRONTI DELL'ANIDRIDE SOLFOROSA E DELLE PARTICELLE IN SOSPENSIONE, DATA LA LORO TOSSICITA E TENUTO CONTO DELLO STATO ATTUALE DELLE CONOSCENZE RELATIVE AI LORO EFFETTI SULLA SALUTE DELL'UOMO E SULL'AMBIENTE;
CONSIDERANDO CHE UNA DISPARITA TRA LE DISPOSIZIONI GIA APPLICABILI O IN CORSO DI PREPARAZIONE NEI VARI STATI MEMBRI PER L'ANIDRIDE SOLFOROSA E LE PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA PUO DETERMINARE CONDIZIONI DI CONCORRENZA INEGUALI E INCIDERE QUINDI DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE; CHE PERTANTO E OPPORTUNO PROCEDERE IN QUESTO CAMPO AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI PREVISTO DALL'ARTICOLO 100 DEL TRATTATO;
CONSIDERANDO CHE UNO DEGLI SCOPI ESSENZIALI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E QUELLO DI PROMUOVERE UNO SVILUPPO ARMONIOSO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE NELL'INSIEME DELLA COMUNITA E UN'ESPANSIONE CONTINUA ED EQUILIBRATA, COMPITI CHE NON SI POSSONO CONCEPIRE SENZA UNA LOTTA CONTRO GLI INQUINAMENTI E GLI INCONVENIENTI AMBIENTALI, NE SENZA IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLA VITA E DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE; CHE, POICHE IL TRATTATO NON HA PREVISTO I NECESSARI POTERI D'AZIONE, OCCORRE FAR RICORSO ALL'ARTICOLO 235 DEL TRATTATO STESSO;
CONSIDERANDO CHE, AL FINE DI PROTEGGERE IN PARTICOLARE LA SALUTE DELL'UOMO, OCCORRE FISSARE PER QUESTI DUE INQUINANTI VALORI LIMITE DA NON SUPERARE SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DURANTE PERIODI DETERMINATI E CHE TALI VALORI SONO FONDATI SUI RISULTATI DEI LAVORI REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'OMS, IN PARTICOLARE SULLE RELAZIONI DOSI/EFFETTI ACCERTATE PER L'ANIDRIDE SOLFOROSA E LE PARTICELLE IN SOSPENSIONE CONSIDERATE SIMULTANEAMENTE;
CONSIDERANDO CHE, POICHE TALI VALORI LIMITE RISCHIANO, MALGRADO LE MISURE ADOTTATE, DI NON POTER ESSERE RISPETTATI IN TALUNE ZONE, GLI STATI MEMBRI DEVONO POTER BENEFICIARE DI DEROGHE LIMITATE NEL TEMPO, A CONDIZIONE DI PRESENTARE ALLA COMMISSIONE PROGRAMMI PER UN GRADUALE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL'ARIA IN TALI ZONE;

CONSIDERANDO CHE OCCORRE ALTRESI FISSARE VALORI GUIDA DESTINATI A SERVIRE ALLA PREVENZIONE A LUNGO TERMINE IN MATERIA DI SALUTE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E A SERVIRE COME PUNTI DI RIFERIMENTO PER L'ISTITUZIONE DI REGIMI SPECIFICI IN ZONE INDICATE DAGLI STATI MEMBRI; CONSIDERANDO CHE LE MISURE ADOTTATE IN VIRTU DELLA PRESENTE DIRETTIVA DEVONO ESSERE ECONOMICAMENTE REALIZZABILI E COMPATIBILI CON UN EQUILIBRATO SVILUPPO;

CONSIDERANDO CHE, POICHE OCCORRE ISTITUIRE UN'ADEGUATA SORVEGLIANZA DELLA QUALITA DELL'ARIA ED IN PARTICOLARE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE, GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A ISTITUIRE STAZIONI DI MISURAZIONE DESTINATE A FORNIRE I DATI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA;

CONSIDERANDO CHE, POICHE NEGLI STATI MEMBRI ESISTONO METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DIVERSI, OCCORRE PERMETTERE, A CERTE CONDIZIONI, L'UTILIZZAZIONE DI METODI I CAMPIONAMENTO E DI MISURAZIONE DIVERSI DAI METODI DI RIFERIMENTO PREVISTI DALLA DIRETTIVA;

CONSIDERANDO CHE, POICHE ALCUNI STATI MEMBRI UTILIZZANO PARTICOLARI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI CHE NON POSSONO ESSERE FACILMENTE MESSI IN CORRELAZIONE CON I METODI DI RIFERIMENTO, E NECESSARIO CHE LA DIRETTIVA SPECIFICHI VALORI LIMITE DIVERSI DA OSSERVARE QUALORA SI UTILIZZINO DETTI METODI; CHE GLI STATI MEMBRI INTERESSATI DOVREBBERO EFFETTUARE ANCHE, IN UNA SERIE DI STAZIONI RAPPRESENTATIVE, MISURAZIONI PARALLELE UTILIZZANDO I METODI DI RIFERIMENTO OLTRE AI PROPRI METODI DI MISURAZIONE; CHE LA COMMISSIONE DOVRA PRESENTARE ULTERIORI PROPOSTE TENENDO CONTO DI TALI MISURAZIONI PARALLELE E DELLA NECESSITA DI EVITARE DISPOSIZIONI DISCRIMINATORIE;

CONSIDERANDO CHE L'ULTERIORE SVILUPPO DI METODI DI RIFERIMENTO DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI INDICATI NELLA PRESENTE DIRETTIVA PUO ESSERE AUSPICABILE IN BASE AL PROGRESSO TECNICO E SCIENTIFICO REALIZZATO IN MATERIA; CHE PER AGEVOLARE L'ATTUAZIONE DEI LAVORI NECESSARI A TAL FINE OCCORRE PREVEDERE UNA PROCEDURA CHE INSTAURI UNA STRETTA COOPERAZIONE FRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO PER L'ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNICO E SCIENTIFICO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

ARTICOLO 1

LA PRESENTE DIRETTIVA HA PER OGGETTO LA FISSAZIONE DI VALORI LIMITE (ALLEGATO I) E DI VALORI GUIDA (ALLEGATO II) PER L'ANIDRIDE SOLFOROSA E LE PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA, NONCHE DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE, AL FINE DI MIGLIORARE:

- LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA;
- LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

ARTICOLO 2

1. PER " VALORI LIMITE " SI INTENDONO:

- LE CONCENTRAZIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE CONSIDERATE SIMULTANEAMENTE, CONFORMEMENTE ALLA TABELLA A DELL'ALLEGATO I, E
- LE CONCENTRAZIONI DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE CONSIDERATE

SEPARATAMENTE, CONFORMEMENTE ALLA TABELLA B DELL'ALLEGATO I, DA NON SUPERARE SULL'INSIEME DEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI DURANTE PERIODI DETERMINATI E ALLE CONDIZIONI PRECISATE DAGLI ARTICOLI SEGUENTI, AL FINE DI PROTEGGERE IN PARTICOLARE LA SALUTE UMANA.

2. PER " VALORI GUIDA " SI INTENDONO LE CONCENTRAZIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE DI CUI ALL'ALLEGATO II, CONSIDERATE DURANTE PERIODI DETERMINATI E DESTINATE A SERVIRE:

- ALLA PREVENZIONE A LUNGO TERMINE IN MATERIA DI SALUTE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE;
- COME PUNTI DI RIFERIMENTO PER L'ISTITUZIONE DI REGIMI SPECIFICI IN ZONE INDICATE DAGLI STATI MEMBRI.

ARTICOLO 3

1. GLI STATI MEMBRI ADOTTANO ADEGUATE MISURE AFFINCHÉ, A PARTIRE DAL 1* APRILE 1983, LE CONCENTRAZIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA NON SIANO SUPERIORI AI VALORI LIMITE RIPORTATI NELL'ALLEGATO I, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RIPORTATE IN APPRESSO.

2. QUALORA UNO STATO MEMBRO RITENGA CHE, MALGRADO LE MISURE ADOTTATE, LE CONCENTRAZIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA RISCHINO DI SUPERARE IN TALUNE ZONE, SUCCESSIVAMENTE AL 1* APRILE 1983, I VALORI LIMITE RIPORTATI NELL'ALLEGATO I, NE INFORMA LA COMMISSIONE ANTERIORMENTE AL 1* OTTOBRE 1982.

ESSO COMUNICA CONTEMPORANEAMENTE ALLA COMMISSIONE I PIANI PER MIGLIORARE PROGRESSIVAMENTE LA QUALITÀ DELL'ARIA IN TALI ZONE. QUESTI PIANI, ELABORATI SULLA BASE DI INFORMAZIONI PERTINENTI SULLA NATURA, L'ORIGINE E L'EVOLUZIONE DELL'INQUINAMENTO, DESCRIVONO IN PARTICOLARE LE MISURE GIÀ ADOTTATE O DA ADOTTARE E LE PROCEDURE ESPLETATE O DA ESPLETARE DA PARTE DELLO STATO MEMBRO. TALI MISURE E PROCEDURE DEVONO AVERE L'EFFETTO DI RENDERE, IN TALI ZONE, LE CONCENTRAZIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA PARI O INFERIORI AI VALORI LIMITE INDICATI NELL'ALLEGATO I, AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ANTERIORMENTE AL 1* APRILE 1993.

ARTICOLO 4

1. NELLE ZONE IN CUI LO STATO MEMBRO INTERESSATO RITIENE NECESSARIO LIMITARE O PREVENIRE UN PREVEDIBILE AUMENTO DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALL'ANIDRIDE SOLFOROSA E DALLE PARTICELLE IN SOSPENSIONE IN SEGUITO A NUOVI SVILUPPI, IN PARTICOLARE URBANI O INDUSTRIALI, LO STATO MEMBRO FISSA, PRENDENDO COME PUNTO DI RIFERIMENTO I VALORI GUIDA INDICATI NELL'ALLEGATO II, DEI VALORI CHE DOVRANNO ESSERE INFERIORI AI VALORI LIMITE DI CUI ALL'ALLEGATO I.

2. PER LE ZONE DEL PROPRIO TERRITORIO CHE A SUO PARERE DEVONO ESSERE OGGETTO DI UNA PROTEZIONE PARTICOLARE DELL'AMBIENTE, LO STATO MEMBRO INTERESSATO FISSA DEI VALORI CHE SONO GENERALMENTE INFERIORI AI VALORI GUIDA DI CUI ALL'ALLEGATO II.

3. GLI STATI MEMBRI INFORMANO LA COMMISSIONE SUI VALORI, I TERMINI E GLI SCADENZARI DA ESSI FISSATI PER LE ZONE DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 E SULLE MISURE APPROPRIATE DA ESSI EVENTUALMENTE ADOTTATE.

ARTICOLO 5

COME ULTERIORE MISURA PRECAUZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE, OLTRE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, GLI STATI MEMBRI SI SFORZERANNO DI AVVICINARSI AI VALORI GUIDA INDICATI NELL'ALLEGATO II NEI CASI IN CUI LE CONCENTRAZIONI MISURATE SIANO SUPERIORI A TALI VALORI.

ARTICOLO 6

GLI STATI MEMBRI ISTITUISCONO STAZIONI DI MISURAZIONE DESTINATE A FORNIRE I DATI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA, IN PARTICOLARE NELLE ZONE IN CUI I VALORI LIMITE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, RISCHIANO DI ESSERE RAGGIUNTI O SUPERATI E NELLE ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2; LE STAZIONI DEVONO ESSERE SITUATE NEI LUOGHI DOVE SI PRESUME CHE L'INQUINAMENTO SIA MAGGIORE E DOVE LE CONCENTRAZIONI MISURATE SONO RAPPRESENTATIVE DELLE CONDIZIONI LOCALI.

ARTICOLO 7

1. A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DIRETTIVA, GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE, AL PIU TARDI 6 MESI DOPO LA FINE (FISSATA AL 31 MARZO) DEL PERIODO ANNUO DI RIFERIMENTO, I CASI IN CUI SONO STATI SUPERATI I VALORI LIMITE RIPORTATI NELL'ALLEGATO I E LE CONCENTRAZIONI RILEVATE.

2. ESSI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE, NON OLTRE UN ANNO DOPO LA FINE DEL PERIODO ANNUO DI RIFERIMENTO, ANCHE I MOTIVI DI TALI SUPERAMENTI E I PROVVEDIMENTI DA ESSI ADOTTATI PER EVITARE CHE SI RIPETANO.

3. INOLTRE, GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE, SU RICHIESTA DI QUEST'ULTIMA, INFORMAZIONI CONCERNENTI LE CONCENTRAZIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELLE ZONE DA ESSI EVENTUALMENTE DESIGNATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2.

ARTICOLO 8

LA COMMISSIONE PUBBLICA OGNI ANNO UN RAPPORTO DI SINTESI SULL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA.

ARTICOLO 9

L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA NON DEVE CONDURRE AD UN DETERIORAMENTO SENSIBILE DELLA QUALITA DELL'ARIA NELLE REGIONI IN CUI IL LIVELLO DI INQUINAMENTO PROVOCATO DALL'ANIDRIDE SOLFOROSA E DALLE PARTICELLE IN SOSPENSIONE, RILEVATO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DIRETTIVA, E BASSO RISPETTO AI VALORI LIMITE DI CUI ALL'ALLEGATO I.

ARTICOLO 10

1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA, GLI STATI MEMBRI FANNO USO DEI METODI DI RIFERIMENTO DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DI CUI ALL'ALLEGATO III, OPPURE DI QUALSIASI ALTRO METODO DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DI CUI DIMOSTRANO ALLA COMMISSIONE AD INTERVALLI REGOLARI:

- LA SODDISFACENTE CORRELAZIONE DEI RISULTATI CON QUELLI OTTENUTI

CON IL METODO DI RIFERIMENTO;

- O CHE È COMPROVATO, IN BASE ALLE MISURAZIONI EFFETTUATE PARALLELAMENTE CON IL METODO DI RIFERIMENTO IN UNA SERIE DI STAZIONI RAPPRESENTATIVE, SCELTE CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 6, UN RAPPORTO RAGIONEVOLMENTE STABILE TRA I RISULTATI OTTENUTI UTILIZZANDO IL METODO SCELTO E QUELLI OTTENUTI UTILIZZANDO IL METODO DI RIFERIMENTO.

2. FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA, UNO STATO MEMBRO PUÒ ANCHE UTILIZZARE, IN ATTESA DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO SULLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL PARAGRAFO 4, I METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DEFINITI NELL'ALLEGATO IV, NONCHÉ I VALORI ASSOCIATI A TALI METODI E DEFINITI ANCH'ESSI NELL'ALLEGATO IV, IN SOSTITUZIONE DEI VALORI LIMITE STABILITI NELL'ALLEGATO I.

3. QUALORA UNO STATO MEMBRO DECIDA DI AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 2, ESSO DEVE EFFETTUARE LE MISURAZIONI PARALLELAMENTE CON UNA SERIE DI STAZIONI RAPPRESENTATIVE SCELTE CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 6, PER ACCERTARE IL RIGORE CORRISPONDENTE DEI VALORI LIMITE DI CUI ALL'ALLEGATO IV E ALL'ALLEGATO I. I RISULTATI DI QUESTE MISURAZIONI PARALLELE, FRA CUI IN PARTICOLARE I CASI IN CUI SONO STATI SUPERATI I VALORI LIMITE DI CUI ALL'ALLEGATO I, E LE CONCENTRAZIONI RILEVATE SONO TRASMESSI ALLA COMMISSIONE AD INTERVALLI REGOLARI, ALMENO DUE VOLTE L'ANNO, PER ESSERE INSERITI NEL RAPPORTO ANNUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 8.

4. DOPO CINQUE ANNI, MA ENTRO IL SESTO ANNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI VENTQUATTRO MESI DI CUI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LA COMMISSIONE TRASMETTE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SUI RISULTATI DELLE MISURAZIONI PARALLELE EFFETTUATE CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 3 E, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DI TALI RISULTATI E DELLA NECESSITÀ DI EVITARE DISPOSIZIONI DISCRIMINATORIE, PRESENTA PROPOSTE CONCERNENTI IL PARAGRAFO 2 E L'ALLEGATO IV. LA COMMISSIONE INDICA NEL RAPPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 SE HA CONSTATATO SUPERAMENTI SIGNIFICATIVI E RIPETUTI DEI VALORI LIMITE FISSATI NELL'ALLEGATO I.

5. LA COMMISSIONE EFFETTUA, IN LOCALITÀ SELEZIONATE NEGLI STATI MEMBRI E IN COLLABORAZIONE CON QUESTI ULTIMI, STUDI SUL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI DELL'ANIDRIDE SOLFOROSA, NONCHÉ DEI FUMI NERI E DELLE PARTICELLE IN SOSPENSIONE. TALI STUDI HANNO IN PARTICOLARE LO SCOPO DI FAVORIRE L'ARMONIZZAZIONE DEI METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DI TALI INQUINANTI.

ARTICOLO 11

1. ALLORCHÉ, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2, GLI STATI MEMBRI FISSANO NELLE ZONE DI FRONTIERA DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE DELL'ANIDRIDE SOLFOROSA E DELLE PARTICELLE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA, ESSI SI CONSULTANO PREVENTIVAMENTE. LA COMMISSIONE PUÒ ASSISTERE A TALI CONSULTAZIONI.

2. ALLORCHÉ I VALORI LIMITE DI CUI ALL'ALLEGATO I O I VALORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2, PURCHÉ QUESTI ULTIMI SIANO STATI OGGETTO DI CONSULTAZIONI CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 1, SONO SUPERATI O RISCHIANO DI ESSERE SUPERATI A CAUSA DI UN SENSIBILE INQUINAMENTO PROVENIENTE O CHE PUÒ PROVENIRE DA UN ALTRO STATO MEMBRO, GLI STATI MEMBRI INTERESSATI SI CONSULTANO PER PORRE RIMEDIO

A TALE SITUAZIONE. LA COMMISSIONE PUO ASSISTERE A TALI CONSULTAZIONI.
ARTICOLO 12

LA PROCEDURA DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 14, INTESA AD ADEGUARE AL PROGRESSO TECNICO LA PRESENTE DIRETTIVA, RIGUARDA I SUCCESSIVI SVILUPPI DEI METODI DI RIFERIMENTO DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DI CUI ALL'ALLEGATO III. QUESTO ADEGUAMENTO NON DEVE MODIFICARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I VALORI EFFETTIVI DI CONCENTRAZIONE DI CUI AGLI ALLEGATI I E II.

ARTICOLO 13

1. AI FINI DELL'ARTICOLO 12, E ISTITUITO UN COMITATO PER L'ADEGUAMENTO AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNICO DELLA PRESENTE DIRETTIVA, IN APPRESSO DENOMINATO " COMITATO ", COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI E PRESIDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE.
2. IL COMITATO STABILISCE IL SUO REGOLAMENTO INTERNO.

ARTICOLO 14

1. NEI CASI IN CUI SI RICORRE ALLA PROCEDURA DEFINITA NEL PRESENTE ARTICOLO, IL COMITATO E INVESTITO DELLA QUESTIONE DAL SUO PRESIDENTE, SIA SU INIZIATIVA DI QUEST'ULTIMO, SIA A RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DI UNO STATO MEMBRO.
2. IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PRESENTA AL COMITATO UN PROGETTO DI MISURE DA ADOTTARE. IL COMITATO FORMULA IL SUO PARERE IN MERITO A TALE PROGETTO ENTRO IL TERMINE CHE IL PRESIDENTE PUO STABILIRE IN RELAZIONE ALL'URGENZA DELLA QUESTIONE. IL COMITATO SI PRONUNCIA A MAGGIORANZA DI 41 VOTI; AI VOTI DEGLI STATI MEMBRI E ATTRIBUITA LA PONDERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 148, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO. IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLA VOTAZIONE.
3. LA COMMISSIONE ADOTTA LE MISURE PROGETTATE QUANDO ESSE SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO.
SE LE MISURE PROGETTATE NON SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO, O IN MANCANZA DI PARERE, LA COMMISSIONE SOTTOPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO UNA PROPOSTA RELATIVA ALLE MISURE DA ADOTTARE. IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA.
SE, AL TERMINE DI UN PERIODO DI TRE MESI DAL MOMENTO IN CUI LA PROPOSTA E PERVENUTA AL CONSIGLIO, QUEST'ULTIMO NON HA DELIBERATO, LE MISURE PROPOSTE SONO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE.

ARTICOLO 15

1. GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO VENTQUATTRO MESI DALLA SUA NOTIFICA E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE.
2. GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE I TESTI DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNO CHE ESSI ADOTTANO NEL SETTORE DISCIPLINATO DALLA PRESENTE DIRETTIVA.

ARTICOLO 16

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA.

FATTO A BRUXELLES, ADDI 15 LUGLIO 1980.

PER IL CONSIGLIO
IL PRESIDENTE
J. SANTER

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale